



2024 FASC. I
(estratto)

Anniversario

29 maggio 1874 – 29 maggio 2024

L'edificazione costituzionale della Svizzera moderna

4 aprile 2024

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO



Anniversario

29 maggio 1874 – 29 maggio 2024

L'edificazione costituzionale della Svizzera moderna

1. Cade, il 19 aprile, il 150° anniversario del referendum popolare con cui, nel 1874, fu approvata in Svizzera la [Costituzione federale](#) (mandata, poi, in vigore, il 29 maggio successivo) destinata ad arrivare, nel suo impianto fondamentale, fino quasi ai nostri giorni. È solo, infatti, dal 18 aprile 1999, che un nuovo referendum (questa volta a suffragio universale) e il voto dei Cantoni hanno sostituito tale testo, tenendo conto della giurisprudenza del Tribunale federale formatasi nel frattempo, particolarmente nel campo dei diritti fondamentali, e cancellando qualche reliquato storico (come il famoso divieto dell'assenzio introdotto nel 1905).

Per l'interesse istituzionale, la vicinanza geografica, la comunanza di accadimenti storici e, perché no, affettiva (l'italiano vige come lingua ufficiale a livello confederale e cantonale nel Ticino e nei Grigioni italiani), la ricorrenza non potrebbe passare sotto silenzio in queste memorie.

2. Il ricordo è reso anche più agevole, potendoci ricollegare alla [memoria](#) pubblicata in occasione del bicentenario della stipula del [Patto federale svizzero a ventidue cantoni \(7 agosto 1815- 7 agosto 2015\)](#), a cui si rinvia per le vicende immediatamente successive ai deliberati del Congresso di Vienna.

Riannodando, quindi, in certo modo, il discorso, accenneremo subito agli svolgimenti costituzionali avutisi sotto la vigenza del [Patto](#) e quindi alla [Costituzione federale del 12 settembre del 1848](#), che pose le basi della Carta qui rievocata.

Non potendoci addentrare a fondo in tali avvenimenti, peraltro, sufficientemente noti ed esplorati in letteratura, rammentiamo almeno il controllo occhiuto esercitato dalle Potenze della Santa Alleanza sulla situazione elvetica posteriore al 1815, nonché il diffuso malessere provocato dai numerosi dissidi sociali, ideologici e istituzionali tra le componenti cantonali, riflettenti gli interessi e i valori di cui ciascun Cantone si era fatto campione, non senza precise radicazioni territoriali. A fronteggiarsi erano principalmente le correnti, venute, peraltro, al loro interno di rilevanti sfumature, cattolica, liberale e radicale, nonché le istanze, tra loro discordanti, centralistiche e federalistiche, rimanendo, comunque, sempre in primo piano la risposta da dare al problema dell'indipendenza, che, in difetto di una forza de frappe dissuasiva, sola avrebbe potuto garantire le libertà politiche e civili e favorire



l'ammmodernamento sociale ed economico del Paese. Non erano parse, evidentemente, del tutto rassicuranti le solenni dichiarazioni delle Potenze europee, per cui "la neutralité et l'inviolabilité de la Suisse et son indépendance de toute influence étrangère sont dans les vrais intérêts de la politique de l'Europe entière" (Dichiarazione di Parigi del 20 novembre 1815).


La situazione svizzera sotto la vigenza del [Patto del 1815](#), in cui la connotazione internazionalistica faceva premio sulla sua nascente consistenza costituzionale, fu, dunque, assai tormentata, risentendo delle crisi di portata continentale. Proprio in quest'ultima direzione, v'è sufficiente accordo nel dividere tale fase storica in due segmenti temporali: l'iniziale periodo della Restaurazione conservatrice, e, a partire dagli avvenimenti del 1830, quello della Rigenerazione liberale.

3. La Restaurazione si caratterizzò per un certo ben vigilato immobilismo, specie se raffrontato ai fermenti e alle agitazioni carbonare d'oltreconfine (ma non tanto, però, da non poter rinviare al mittente i moniti fatti dalla Santa Alleanza a causa del regime troppo liberale della stampa e della generosa accoglienza dei fuoriusciti politici). Per altro aspetto, sarebbe stato possibile cogliere a livello diffuso chiari aneliti verso una più intensa unificazione nazionale col costituirsi di associazioni, per così dire, transcantonali, miranti ad obiettivi di comune interesse.

Può ascriversi alla fine di questo periodo l'avvio a livello cantonale di un vivace riformismo costituzionale (addirittura rivoluzionario in senso antiprussiano a Neuchâtel): il Ticino cambiò, per primo, la sua Costituzione il 4 luglio 1830, alla vigilia, cioè, dei moti parigini che (tra il 27 e il 29 luglio) avrebbero segnato la fine dei Borbone in Francia. L'inesco ticinese accese la miccia del mutamento in senso liberale in altri Cantoni (altre 9 Costituzioni tra il 7 novembre 1830 e 20 gennaio 1831), realizzando, come è stato detto, una rivoluzione silenziosa di abbattimento della vecchia nobiltà, del tutto asimmetrica rispetto a quella fatta di armi e tumulti occorrente simultaneamente in Francia e poi in più parti d'Europa.

Non è possibile, però, qui farvi più di qualche accenno, se non per ricordare come le Costituzioni cantonali si fossero rifondate sul principio di sovranità popolare, traendone anche sul piano pratico interessanti conseguenze (ad, es., San Gallo introdusse il veto legislativo popolare nel 1831, Vaud l'iniziativa legislativa popolare nel 1845, Argovia il recall nel 1850; logiche censitarie e privilegi furono soppressi un po' dappertutto nella legislazione elettorale).

4. Arrivati, così, al secondo periodo, l'attenzione può essere, ai nostri fini, portata direttamente sul decennio esordito con il 1840, anche se il decennio precedente era stato segnato da frizioni politiche di non poco conto tra i Cantoni (specie Zurigo e Svitto con



annesse iniziative militari) e da acute fibrillazioni internazionali (particolarmente con la Francia per l'ospitalità offerta al giovane Luigi Napoleone, peraltro di cittadinanza elvetica, e con il Piemonte, per l'attivismo di Giuseppe Mazzini che, nel 1834, fonda a Berna la Giovane Europa e sostiene senza successo una campagna per la liberazione della Savoia).

Ora, il [Patto federale del 1815](#), sostituendo il napoleonico Atto di Mediazione, aveva reso ai singoli Cantoni l'indipendenza reciproca, e istituito, a livello confederale, una Dieta presieduta a turno dai Cantoni maggiori di Zurigo, Berna e Lucerna, insieme ad una cancelleria di carattere nomade. Fu, perciò, con qualche singolarità, che gli appelli all'intangibilità del [Patto](#) coincisero in pratica con i punti più alti della crisi degli anni '40: questioni, di per sé, fors'anche componibili, ma che, in un contesto come quello descritto, funzionarono da scintilla per una più ampia deflagrazione a cui non si riuscì a far fronte con soluzioni ordinarie.

Proprio, dunque, in patente contrasto con una clausola del [Patto](#), il 13 gennaio 1841, il Gran Consiglio del Cantone di Argovia deliberò la soppressione immediata di tutti i monasteri (tra cui anche l'Abbazia benedettina di Muri, il più antico luogo di sepoltura degli Asburgo). Accolto, per vero, tiepidamente dalla maggioranza liberale della Dieta (cui pure sarebbe spettato di vigilare sull'integrità del [Patto](#)), questo fatto fu, invece e prevedibilmente, drammaticamente recepito dai Cantoni cattolici capeggiati da Lucerna. L'attitudine confessionale di Lucerna, guidata da Konstantin Siegwart-Müller, si manifesterà ancora nella revisione costituzionale del 1° maggio dello stesso anno in senso favorevole alla Chiesa romana di Gregorio XVI e, nel 1845, con il reinserimento nelle scuole dei Gesuiti (rimasti universalmente al bando fino alla Sollicitudo omnium ecclesiarum del 31 luglio 1814). Fu, peraltro, quest'ultima iniziativa ad essere ora mal sopportata dalla parte laica e da quella protestante, giungendosi, persino, pur senza successo, in due occasioni (nel dicembre del 1844 e nel marzo del 1845) a spedizioni militari (con i cd. Corps francs) contro i Cantoni cattolici.

Tanto che, tra questi ultimi Cantoni (Lucerna, Uri, Svitto, Unterwald, Zug, Friburgo e Vallese), si addivenne, l'11 dicembre 1845, alla stipula di un'alleanza di mutua difesa. Il Sonderbund, come venne chiamata tale coalizione (cioè lega separata) venne ritenuto, anch'esso, violare in modo flagrante il [Patto del 1815](#), che, infatti, vietava accordi cantonali pregiudizievoli per la Confederazione. In precedenza, il cd. Concordato dei Sette (Lucerna, Zurigo, Berna, Soletta, San Gallo, Argovia e Turgovia), stipulato il 17 marzo 1832, per caldeggiare una riforma costituzionale a livello federale e criteri più democratici di governo era stato tollerato (forse per il suo sopravvenuto stato d'inerzia, dato il cambio di maggioranza a Lucerna e a Zurigo), mentre la Lega di Sarnen (Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo,



Neuchâtel e Basilea Città), costituita con scopi opposti, era stata sciolta dalla Dieta il 14/15 novembre 1832.

Fallito il tentativo di una soluzione negoziata, la Dieta dispose, il 20 luglio del 1847, lo scioglimento d'impero del Sonderbund. Al rifiuto di darvi seguito, si reagì inviando truppe contro i Cantoni ribelli (incombeva anche la minaccia di un intervento austriaco dato che sarebbe stata, infine, della Santa Alleanza la responsabilità dell'integrità del [Patto](#)).

L'ultimo conflitto armato avvenuto sul territorio svizzero, condotto dal ginevrino Guillaume-Henri Dufour, fu, comunque, di vita breve (dal 3 al 28 novembre 1847; un centinaio i morti e circa 450 i feriti), concludendosi con la vittoria dell'esercito confederale.

5. Queste travagliate vicende ebbero l'effetto di accelerare l'avvento di una nuova [Costituzione](#), la prima, per vero, cioè quella già evocata del 12 settembre 1848, la cui nascita fu specialmente propiziata dalla congiuntura politica esterna che distolse l'attenzione internazionale dal Paese alpino.

Nel quadro degli eventi rivoluzionari europei del 1848, una commissione nominata dalla Dieta poté, infatti, procedere tra il febbraio e il giugno dello stesso anno (ma la decisione era già stata presa il 16 agosto 1847) senza problemi di natura esterna e in totale riservatezza alla redazione dell'articolato costituzionale.

Si trattò, a ben vedere, di un colpo di mano privo di qualsiasi base giuridica, che si legittimerà a posteriori con il consenso interno e l'accettazione internazionale.

Prima, però, di ragguagliare sul testo in questione, sembra opportuno dare conto di un precedente tentativo di sostituzione del vecchio [Patto](#), esperito dalla Dieta con l'istituzione di una commissione di revisione il 17 luglio 1832. Il progetto, che aveva avuto come illustre relatore il giurista, nato italiano, ma ginevrino di adozione, Pellegrino Rossi, aveva previsto un rafforzamento complessivo dell'apparato confederale con un ampliamento delle sue competenze, l'abolizione delle istruzioni preventive agli eletti alla Dieta, l'istituzione di un organismo di governo di cinque componenti eletti dalla Dieta stessa per un quadriennio e l'allestimento di una Corte federale. Seguiva una serie di innovazioni sul piano fiscale e amministrativo, ma soprattutto venivano costituzionalmente garantite la libera circolazione delle merci, la libertà di soggiorno e il diritto di petizione.

Il progetto, depositato il 15 dicembre 1832, non era, però, piaciuto a nessuno: ritenuto troppo audace dai moderati e ancora insufficiente dai liberal-democratici. Né maggior fortuna ebbe la sua rivisitazione da parte della Dieta riunita a Zurigo nel maggio del 1833. Sottoposto alla deliberazione dei Cantoni, il cd. Patto Rossi venne, infine, respinto, il 7 luglio successivo, dal voto determinante degli elettori di Lucerna. Il lavoro, tuttavia, non era stato svolto del tutto invano poiché ad esso si sarebbero ispirati largamente i costituenti del 1848.



6. Tornando alla [Costituzione del 1848](#), un'altra circostanza favorevole alla sua nascita fu data dalla benevolenza del Regno Unito. Per comprendere la questione, occorre portare l'attenzione sulla neutralità della Svizzera già vivamente sostenuta dall'agente britannico Stratford Canning, membro della delegazione elvetica al Congresso di Vienna. Il Paese alpino, per quanto poco esteso territorialmente, costituiva, infatti, agli occhi di Londra, un termometro sensibile del clima politico continentale. L'attenzione inglese si sarebbe, poi, spesso appuntata, negli anni successivi al [Patto del 1815](#), sulle vicende svizzere, mostrando disappunto per quelle suscettibili di compromettere l'accennato stato di neutralità. Con la faccenda del Sonderbund, il Regno Unito si era, tuttavia, schierato apertamente con la parte liberale del Paese contro le pretese autocratiche e papiste. Di qui, dunque, la predilezione d'Oltremontagna per una Costituzione che intendeva decisamente basarsi su principi liberali e parlamentari.

7. Potrebbe, per altro aspetto, sorprendere che l'approvazione della [Costituzione del 1848](#) sia andata, anche sul piano interno, per così dire, de plano dopo le tante turbolenze e le divisioni tra Cantoni cui si è fatto cenno. Il fatto fu che la parte più conservatrice (i Cantoni del Sonderbund) evitò di proseguire nello scontro (alcuni di questi Cantoni votarono addirittura a favore del nuovo testo ed altri si adeguarono, pur votando contro, al deliberato della maggioranza). L'approvazione popolare si ebbe con 1.900.000 voti a favore e 300.000 contrari, prevalendo, in buona sostanza, la volontà di dare finalmente luogo ad una situazione interna stabile di fronte alle notevoli incertezze del quadro internazionale. Nell'ottobre, furono, quindi, eletti il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati, riunitisi poi in Assemblea federale il 6 novembre 1848 a Berna: città, che, il 28 dello stesso mese, fu prescelta come capitale confederale.

8. Ma anche il tenore del nuovo assetto costituzionale non dovette in fondo rincrescere completamente a nessuno, in quanto vi si accoglievano e vi si bilanciavano accortamente istanze apparse in altri tempi inconciliabili.

Così, pur se il testo reclamava per sé, ora, la natura di una vera e propria Costituzione statale, non rinunciava a descrivere il rapporto tra Cantoni fondamentalmente come un'alleanza (una "lega" nella versione italiana: art. 1). Per altro profilo, tale alleanza restava la base della Confederazione (dizione, non a caso, conservata per ragioni di memoria storica) e, almeno nominalmente, i Cantoni continuavano ad essere definiti sovrani. Il termine ritorna più volte (artt. 1, 3, 5 e 74), anche se assortito con quello di "limite", che rendeva così esplicito, per una ragione logica-giuridica, che sarebbe stata, ora, la Confederazione l'autentico sovrano.

Mancava, per vero, un qualsiasi riferimento all'intestazione della sovranità al popolo, benché simili proclamazioni, come già accennato, fossero già state iscritte nelle Costituzioni



cantonali nel periodo della Rigenerazione. Si può, però, osservare come, in una struttura politica frazionata come quella confederale, difettasse anche un popolo unitariamente inteso. La circostanza non autorizzava, peraltro, a dubitare del carattere sostanzialmente democratico della nuova entità, che, al di là dei dogmi, prevedeva, tra l'altro, che l'ultima parola sulla revisione della Costituzione federale fosse data al corpo elettorale complessivamente inteso, mentre, a livello cantonale, aveva allestito strumenti di democrazia diretta implicanti logicamente e giuridicamente l'esercizio di una funzione sovrana. Non si sarebbe, dunque, potuto non annoverare la Svizzera del 1848 tra i più precoci esempi democratici del Continente.

La Costituzione in questione fu resa anche rigida e, memori dei problemi creati dal [Patto](#) a tale proposito, revisionabile. Trovarono, qui, per la prima volta, riconoscimento l'iniziativa popolare di revisione e la consultazione referendaria sul testo votato dall'Assemblea federale ricostituita ad hoc (artt. 111-114).

A favore del carattere unitario dell'ordinamento militava l'attribuzione al livello federale di alcuni tradizionali *pouvoirs régaliens* (guerra e pace, alleanze e trattati: art. 8; moneta: art. 36; polvere da cannone: art. 38) cui si aggiungevano le competenze in materia di garanzia delle Costituzioni e dei territori cantonali (artt. 5 e 6), di lavori pubblici d'interesse nazionale o riguardanti una porzione considerevole del Paese (art. 21), di istruzione universitaria (art. 22), di dogana e diritti di transito (artt. 23-28), di trasporti di merci e di persone per via di terra o d'acqua (art. 30); di poste (art. 33), di pesi e misure (art. 37), di epidemie e epizoozie (art. 59), di organizzazione, attribuzioni ed elezione dei membri del Tribunale federale (artt. 74, comma 3, e 107), nonché in altre materie esplicitate dal catalogo delle competenze legislative federali (art. 74). Ma la lista si sarebbe potuta allungare per il fatto che sarebbe spettato agli stessi due rami del Parlamento decidere, in caso di contrasto con i Cantoni, a chi appartenesse una certa competenza.

Sarebbe stata, comunque, pur nel quadro di una abbastanza chiara ripartizione di competenze tra federazione ed entità federate (spettavano ai Cantoni le materie non attribuite alla Confederazione o ad essi delegate dalla Confederazione stessa: artt. 3 e 73), la legge federale a prevalere su quella cantonale (*Bundesrecht bricht Landesrecht*) in caso di contrasto.

La portata della nuova unità statale era illustrata anche dal regime della cittadinanza: alla cittadinanza cantonale (lo specifico *droit de cité cantonale*) veniva a sovrapporsi quella nazionale e ogni cittadino svizzero avrebbe potuto esercitare i diritti politici federali in qualsiasi Cantone (la residenza di almeno un biennio era condizione invece per la fruizione dei diritti politici cantonali) (art. 42).



9. Prendeva vita nel nuovo sistema costituzionale il bicameralismo d'impronta federale. Qui l'ispirazione americana era la più evidente, anche se al proposito la Costituzione nel suo complesso appare un prodotto originale e caparbiamente fatto in casa (i due rami del Parlamento sono definiti sezioni dell'unica Assemblea federale: art. 60).

Siffatto bicameralismo poggiava su un Consiglio nazionale, composto da consiglieri eletti ogni tre anni a suffragio universale diretto con un sistema maggioritario a doppio turno in collegi plurinominali) (artt. 61-65) e su un Consiglio degli Stati, rappresentativo dei Cantoni (due seggi ciascuno) e dei mezzi Cantoni (un seggio), composto da consiglieri la cui durata e sistema di elezione dipendeva dalla legislazione cantonale di provenienza (artt. 69-71). I due rami del parlamento federale svizzero, come sezioni dell'unica Assemblea federale, erano posti su un piede di parità, mentre alcune attribuzioni deferite all'Assemblea stessa (tra cui, i trattati intercantionali: art. 74, comma 5; l'elezione del governo, ossia il Consiglio federale per un triennio (art. 84) e, annualmente, nel suo ambito, del Presidente e Vicepresidente federali art. 86; l'amnistia e la grazia (art. 104)).

L'Assemblea federale deteneva, peraltro, competenze di natura giudiziaria, competente com'era a dirimere le controversie di carattere pubblicistico tra i Cantoni (art. 74, n. 16) e a risolvere i conflitti di competenza tra Confederazione e Cantoni, e tra i Consiglio federale e Tribunale federale, non molto diversamente, quindi, da una vera e propria giurisdizione costituzionale (art. 74, n. 17).

10. La funzione di governo era, dunque, affidata ad un collegio di 7 membri e presieduto dal Presidente della Confederazione (artt. 84-86). Tra i compiti dell'esecutivo (art. 90), rilevavano l'iniziativa legislativa federale, l'attività consultiva su richiesta dei Cantoni, la cura dei rapporti internazionali, la vigilanza sulla sicurezza esterna e interna della Confederazione, la predisposizione del bilancio e la sua esecuzione, una volta che fosse stato approvato dal Parlamento.

Nel complesso, quello svizzero veniva, già nel 1848, a rappresentare un raro, se non unico, esempio di governo direttoriale (di autorità directoriale ragiona esplicitamente l'art. 83).

Benché l'amministrazione non trovasse grande spazio nel testo costituzionale, la sua esistenza e la sua importanza erano chiaramente testimoniate (ad es., artt. 33, 74, 90), mentre più intensa era l'attenzione per l'organizzazione dell'esercito federale e il ruolo difensivo dei Cantoni (artt. 19 e 20).

11. Anche l'istituzione di un Tribunale federale (art. 94) recava l'impronta statunitense. Ma la similitudine si fermava qui dato che tale Corte, pur in un quadro ispirato ad un'embrionale separazione dei poteri (più marcata, per vero, a livello di magistratura ordinaria), non vantava lo stesso grado di indipendenza della consorella americana.



Le attribuzioni del Tribunale erano regolate dagli artt. 101, 102, 103, 105 e 106, spaziando dalla materia civile a quella penale: mette conto, però, qui, di ricordare particolarmente le competenze a dirimere le controversie non pubblicistiche tra i Cantoni e tra un Cantone e la Confederazione, e a decidere sulle denunce di violazione dei diritti costituzionali purché presentate dall'Assemblea federale. Quest'ultima osservazione consente di sottolineare la scarsa autonomia del Tribunale (i suoi componenti erano eletti per un periodo di tre anni, rinnovabile, dall'Assemblea federale senza adeguate incompatibilità: otto dei primi undici giudici federali furono contemporaneamente parlamentari) che andava di pari passo con la sua precarietà (non sedeva in permanenza, ma era convocato solo alla bisogna). All'Assemblea federale spettava anche eleggere e il Presidente e il Vicepresidente del Tribunale (artt. 96-98).

12. Finalmente, in coerenza col suo complessivo disegno unitario, la Costituzione abolì le frontiere interne e riconobbe a tutti cittadini svizzeri della libertà di soggiorno (art. 41). L'istituzione dell'unione doganale (art. 23) avrebbe, poi, favorito lo sviluppo del mercato interno e l'industrializzazione del Paese, specie con lo sviluppo di una poderosa rete ferroviaria.

Altre libertà comparivano nella Carta: accanto al riconoscimento della libertà di stampa (art. 45), l'inviolabilità epistolare (art. 33, n. 3), le libertà di associazione (art. 46), di religiosa e di culto (limitata alle confessioni cristiane, ma i Gesuiti furono interdetti dall'entrare in Svizzera) (artt. 41, 44 e 58), e il diritto di petizione (art. 47), riprendendosi, in parte, l'esperienza maturata al tempo della Repubblica Elvetica.

Espressa attenzione era portata al principio di eguaglianza di tutti gli svizzeri (artt. 4, e 41, comma 4), mentre il diritto di proprietà era attestato dalla facoltà della Confederazione di disporre espropriazioni dietro corresponsione una giusta indennità (art. 21).

Su piano giurisdizionale, rilevavano l'abolizione dei fori speciali (artt. 51 e 52); il principio del giudice naturale (art. 53), i divieti della pena di morte per ragioni politiche (art. 54) e di estradizione per delitti politici o legati alla stampa (art. 55).

Chiaramente tutelati, in quanto funzionalmente collegati alla forma di governo, erano i diritti politici (elettorato attivo e passivo, artt. 63 e 64; iniziativa e voto nel referendum costituzionale: art. 113 e 114). Anche per il livello cantonale, venivano previste garanzie (anche art. 6, lett. b), tanto più che il godimento del diritto di voto federale continuava a dipendere dalla normativa cantonale (dove era talora richiesto un certificato "de bonnes mœurs", soppresso poi dalla [Costituzione del 1874](#); o la prova dell'autosufficienza economica).



Quasi superfluo ricordare l'esclusione delle donne, che com'è noto, saranno ammesse al voto a livello federale in Svizzera, solo nel 1971 (a livello periferico, primo, nel 1959, il Cantone di Vaud, e, buon ultimo, nel 1990, il mezzo cantone di Appenzello, peraltro, per decisione del Tribunale federale).

Lo statuto dei restanti diritti e dei doveri era rimesso alle Costituzioni cantonali: solo l'obbligo del servizio militare era fatto oggetto di un'espressa statuizione nella [Costituzione del 1848](#): art. 18), dando origine alla famosa neutralità armata della Svizzera.

13. Di fronte ad un testo costituzionale alquanto strutturato e pacificamente accolto da pressoché tutte le forze in campo, come si è potuti arrivati, nel 1874, a varare il testo della [Costituzione](#) specificamente rievocata e quali ne sono state le motivazioni?

Anche qui sarebbe difficile fissare in poche righe le vicende di circa un quarto di secolo. Ma, riprendendo quanto poc'anzi osservato, ricorderemo come, ad., es., in tale periodo, la neutralità svizzera sia entrata in fibrillazione in diverse occasioni, tutte interessanti per rivivere il clima internazionale dell'epoca. Così si dovettero schierare le truppe, già subito, nel 1849, per reagire all'invasione dell'Assia motivata dalla rivoluzione nell'exclave tedesca di Büsingen; nel 1853, vi fu una mobilitazione di carabinieri ticinesi in funzione antiaustriaca, dopo un tentativo insurrezionale a Milano; nel 1856, la crisi a Neuchâtel richiese uno schieramento di truppe in funzione antiprussiana; nel 1859, durante la Seconda Guerra d'indipendenza italiana, fu organizzata la difesa dei confini; nel 1860, battaglioni furono allestiti a Ginevra in occasione della questione savoiarda; nel 1866, durante la III Guerra d'indipendenza italiana, vi fu una chiamata alle armi per difendere nuovamente i confini; nel 1871, si ebbe la mobilitazione a seguito all'internamento nel territorio svizzero di truppe francesi dopo la loro disfatta contro la Prussia.

Sul piano interno, il quadro di maggiore stabilità federale aveva trasferito il conflitto tra le forze radical-liberali e quelle conservatrici a livello cantonale, mentre si accentuavano le spinte del nascente capitalismo e, come nei Paesi circostanti, prendevano consistenza urgenti problematiche sociali, originando l'affacciarsi sulla scena politica di forze nuove come i democratici e, corrispondentemente, di richieste di mutamenti costituzionali. La Svizzera, inoltre, non aveva cessato di costituire un richiamo dei fuoriusciti politici europei ed il rifugio delle organizzazioni politiche più oltranziste come gli anarchici (a Saint-Imier, il 15 settembre 1872, nasce formalmente il movimento anarchico internazionale fondato da 15 dissidenti dell'Associazione internazionale dei lavoratori diretta da Marx). Né erano cessate le contrapposizioni tra la parte cattolica e quella protestante del Paese, che sfoceranno in una Kulturkampf di marca svizzera.



14. Dal 1863, il movimento democratico si batté, dunque, per il passaggio dal sistema rappresentativo a quello diretto, ma la traiettoria, che si sarebbe conclusa, il 14 giugno 1866, con la prima revisione della [Costituzione del 1848](#), fu dovuta, soprattutto, alle pressioni internazionali sulla questione dei soggetti di fede ebraica, che, come già ricordato, erano stati esclusi dall'art. 41 della Costituzione federale dal diritto di stabilirsi liberamente su tutto il territorio svizzero. Nel 1851, la Francia protestò contro l'espulsione dalla Confederazione dei suoi cittadini di quella fede; nel 1855, un trattato commerciale con gli Stati Uniti privò gli ebrei americani del diritto di stabilirsi liberamente in Svizzera, scatenando un'ondata di indignazione dall'altra parte dell'Atlantico; nel 1863, i Paesi Bassi si rifiutarono di ratificare un analogo trattato. Finalmente, nel 1864, un accordo con la Francia sancì il diritto di stabilimento in Svizzera degli ebrei di nazionalità francese, rimanendo, a questo punto, privi del medesimo diritto i loro correligionari svizzeri. Fu, dunque, per ovviare a questa paradossale discriminazione, che il Consiglio federale avviò la revisione parziale della Costituzione federale per l'abolizione dell'art. 41, ma cogliendo l'occasione per proporre altre riforme costituzionali. L'unico risultato positivo fu, tuttavia, quello di omologare i diritti degli ebrei svizzeri a quella degli ebrei francesi, mentre non furono approvate le proposte di incremento delle competenze federali, di una maggiore espansione della libertà di coscienza, di elargizione del diritto di voto comunale agli svizzeri non residenti nel cantone: tutte avvertite come eccessivamente liberali.

Andò incontro, del pari, ad un fallimento anche il tentativo di revisione del 12 maggio. Il progetto si riproponeva, tra l'altro, il rafforzamento della difesa, che, come ricordato, aveva mostrato la sua debolezza durante la guerra tra Francia e Germania. Lo sviluppo continentale dei traffici richiedeva, inoltre, di potenziale l'iniziativa interna in materia di libertà di commercio con ruolo più pregnante dello Stato centrale. Anche il piano sociale sollecitava interventi per far fronte alla povertà e per regolamentare il lavoro degli adulti e combattere quello minorile.

Il contesto della Kulturkampf reclamava, dal canto suo, iniziative per ridimensionare il ruolo della Chiesa cattolica. Lo scontro di carattere religioso era stato rinfocolato dall'emanazione, nel 1864, da parte di Pio IX, del Syllabus, veementemente antiliberal e, dalla proclamazione, nel 1870, da parte dello stesso Pontefice, del dogma dell'infallibilità papale, ritenuto inaccettabile, questa volta, anche da parte degli stessi cattolici svizzeri.

Il progetto di revisione fu bocciato di misura, il 12 maggio 1872, vittima dell'occasionale alleanza tra federalisti romandi e conservatori cattolici (260.859 no contro 255.609 sì e in tredici cantoni contro nove).

15. Non si può, tuttavia, abbandonare questa fase temporale, senza ricordare il ginevrino Henry Dunant, che, nel 1863, diede avvio alla Croce Rossa internazionale, riconosciuta, poi,



nel 1868, dalla Convenzione sottoscritta a Ginevra da 16 stati europei. L'iniziativa, com'è universalmente noto, aveva preso forma nella mente di Dunant, testimone del massacro nella battaglia di Solferino, il 24 giugno 1859. Dunant vi aveva assistito, al seguito di Napoleone III, per ragioni personali. Di questa sua esperienza diede conto nel libro "Souvenir de Solferino" pubblicato nel 1862, che spinse alla creazione del Comitato internazionale della Croce Rossa.

16. Alla revisione che produsse il [testo ampiamente riformato del 1874](#) si giunse sotto spinte di carattere eterogeneo.

C'era, però, soprattutto, il desiderio degli sconfitti del 1872 di non abbandonare la partita. La legislatura apertasi con le elezioni del 27 ottobre dello stesso anno aveva rinviato alle Camere una maggioranza fortemente riformatrice, che poté, il 21 dicembre successivo, incaricare il Consiglio federale di predisporre nuovamente un'ampia rivisitazione del [testo del 1848](#). Il progetto votato dall'Assemblea federale il 31 gennaio 1874 ebbe la sagacia di dissolvere l'opposizione del 1872 mediante concessioni alla parte federalista romanda con l'attenuazione dei profili centralistici e l'abbandono dell'iniziativa popolare ritenuta strumento dello Stato centrale utilizzabile contro l'autonomia dei Cantoni. A favore della riforma votarono, nella data qui celebrata del 19 aprile 1874, la maggioranza degli elettori e dei Cantoni (340.199 voti contro 198.013 e 13 Cantoni e mezzo contro 8).

L'ampiezza della revisione (14 articoli abrogati, 40 modificati e 21 introdotti) motivarono la considerazione del [testo del 1848](#) come una Costituzione sostanzialmente nuova, anche se ben 60 articoli su 114 furono conservati e la sistematica rimase la stessa con il testo distribuito in un Preambolo, tre Capi e alcune Disposizioni transitorie. Tuttavia, erano percettibilmente variate certe logiche politiche e istituzionali, mentre una generazione di cittadini svizzeri a tutto tondo era chiamata ad interpretare e a dare applicazione alla Costituzione.

17. Cerchiamo, ora di cogliere rapidamente le principali novità.

La [Costituzione del 1874](#) rimase ovviamente rigida e munita dello stesso meccanismo di revisione del 1848 (art. 121). Compare, però, la precisazione circa la considerazione del risultato della votazione popolare di ciascun Cantone come attribuito allo Stato: segno tangibile, ci pare, dell'unità sostanziale degli Svizzeri al cospetto della Confederazione in un solo corpo elettorale espressione di un unitario soggetto sovrano, e ciò nonostante la perdurante mancanza di un'esplicita intestazione al popolo della sovranità (gli articoli dove si ragiona di sovranità sono, con minime variazioni, gli stessi del 1848).

La Costituzione ricevette, in una certa misura, un "allungamento" sul piano dei diritti. Vi troviamo nuovi diritti e meglio disciplinati quelli già esistenti: tra i primi, rileva (anche per il



fallimento della precedente revisione) la libertà individuale di coscienza e di religione (art. 49). La materia non era stata del tutto ignorata dal precedente testo: ma come già visto, ci si era preoccupati solo di regolare lo status dei soli appartenenti alle confessioni cristiane (come visto, fino al 1866) garantendo loro il diritto di stabilimento in qualsiasi parte del territorio nazionale.

18. La circostanza porta ad interrogarci sulla caratura più o meno confessionale dell'ordinamento elvetico, considerato anche che il Preambolo della [Costituzione del 1874](#) (già nel 1848, e ancor prima il [Patto del 1815](#)) esordisce intitolando il testo che segue all'Onnipotente. Per vero, l'argomento è comune a non poche altre Costituzioni che si avvalgono della stessa formula iniziale, ma occorre subito dire come la spiegazione datane in dottrina non sia mai parsa risolutiva, quand'anche declinata in una prospettiva al possibile neutrale. Non resta, ci pare, che limitarsi, almeno nel caso svizzero, a considerare l'invocazione come un omaggio deferente alla tradizione elvetica, verificando, se mai, quale empirica conseguenza se ne sia tratta sul piano dei rapporti tra fattore religioso e fattore laico e, in genere, nel trattamento dei profili sociali più sensibili al fenomeno religioso.

Sembra, allora, possibile fare riferimento al diffuso consenso che esista anche in questo settore in Svizzera un principio di una neutralità: esso si sarebbe affermato almeno a partire dalla [Costituzione del 1848](#), allorché dopo la drammatica esperienza del Sonderbund, fu iscritto nel testo costituzionale un principio pluralista entro la tradizione cristiana (libertà di culto e di stabilimento (artt. 41 e 44) e quindi, con la revisione del 1866, un principio d'astensione del potere pubblico dal dare rilievo alla religione nella definizione dello statuto di cittadinanza (mette qui conto di ricordare la figura di Augustin Keller, cattolico liberale distintosi nella battaglia per una Confederazione laica).

Il che non significa che, nella Costituzione qui commentata, al netto dell'espulsione dei Gesuiti, reiterato dall'art. 51 della [Costituzione del 1874](#) e del divieto, posto dall'art. 52), di fondazione di nuovi conventi e ripristino di quelli soppressi (interdizione che sarà eliminata solo nel 1973, sotto la spinta del Concilio Vaticano II), al fenomeno religioso non si sia dedicata attenzione, vuoi per regolamentare i conflitti interreligiosi (art 50), vuoi per disciplinare gli aspetti di più comune interesse. Ricordiamo, dunque, la proibizione dell'obbligo nei confronti di chiunque di aderire ad un'associazione religiosa, di seguire un insegnamento o compiere atti religiosi, di comminare pene di qualsiasi natura a causa della manifestazione di opinioni religiose; del pagamento di un tributo i cui proventi sono destinati ad una confessione alla quale egli non appartiene; il diritto del padre o del tutore di provvedere in merito all'educazione religiosa fino al compimento di 16 anni; il divieto di restrizioni di derivazione ecclesiastica o religiosa all'esercizio dei diritti civili e, per converso, di affrancamento da un dovere civico, allegando una credenza religiosa (art. 49); l'abolizione



della giurisdizione ecclesiastica (art. 58) e la necessità dell'assenza della condizione di ecclesiastico per godere dell'elettorato passivo al Consiglio Nazionale (art. 75). Sulla stessa lunghezza d'onda, si colloca l'introduzione del matrimonio civile ed il divieto di impedirlo per ragioni confessionali (art. 54).

19. Un'altra novità nella serie dei diritti del [1874](#) è costituita dalla libertà di commercio e industria (art. 31: in precedenza condizionata dalla legislazione cantonale), fatti salvi i settori riservati al monopolio confederale e la disciplina pubblicistica fiscale, sanitaria e professionale di dette libertà. Lo stesso medesimo favor è insito nell'obbligo di mantenere i dazi sulle materie prime importate al più basso livello possibile anche in sede di conclusione di trattati con l'Estero (art. 29).

Troviamo, inoltre, confermate o maggiormente dettagliate libertà già in precedenza riconosciute. In particolare, ciò vale per la libertà di stabilimento resa più agevole che per il passato (art. 45), con una conseguente aumento anche della mobilità elettorale destinata, in certi casi, a riconfigurare significativamente le caratteristiche dei corpi elettorali locali (art. 43). La libertà di stampa (art. 55), di associazione (art. 56), l'inviolabilità della corrispondenza (art. 36) e il principio di eguaglianza (art. 4) sono ripresi di peso dalla precedente Costituzione. In materia di cittadinanza, si registra l'attribuzione alla Confederazione delle competenze in materia di naturalizzazione (art. 44), facendo significativamente risalire allo Stato un profilo essenziale della sua strutturazione; per contro, restano limitazioni al *droit de cité* per chi si stabilisce in un Comune di un altro Cantone (art. 43).

Dal canto loro, alcune Costituzioni cantonali presentano ancora una gamma più ampia di disposizioni in materia di diritti individuali rispetto a quella della Costituzione federale.

Compaiono, per la prima volta, nella [Costituzione del 1874](#), previsioni di carattere sociale come quella sulla scuola primaria obbligatoria, laica e gratuita (a cura dei Cantoni: art. 27) sulla tutela del lavoro infantile, sulla durata del lavoro degli adulti e la protezione nei confronti delle industrie insalubri e pericolose (art. 34), nonché la regolamentazione delle spese in caso di malattia o morte di un cittadino povero in un Cantone diversi da quello di appartenenza (art. 48).

Circa i doveri, rileva ancora vistosamente l'obbligo generalizzato del servizio militare, salvo il pagamento di una tassa di esenzione (art. 18) (e, soprattutto, la centralizzazione dello strumento militare (artt. 18-21). Una particolare attenzione è dedicata alla salute del militare e al suo equipaggiamento: di qui l'obbligo, diventato famoso, della conservazione al proprio domicilio dell'arma (la Svizzera – si è detto - non ha un esercito, ma è un esercito essa stessa!). Dal contesto, pur senza un'indicazione specifica, emerge l'esistenza di un diritto



della Federazione ad esigere dei tributi e, quindi, il corrispondente dovere di farvi fronte (artt. 18; 29, 32, 42).

Le garanzie giurisdizionali già previste nel 1848 sono conservate, mentre l'amministrazione della giustizia resta cantonale, fatte salve le attribuzioni del Tribunale federale.

20. Per quanto attiene alla forma di Stato, fermo e incontestato il paradigma federale, varia però sensibilmente il ruolo complessivo dell'elemento popolare, sia per quanto appena osservato circa il potenziamento delle libertà personali, sia sul piano politico con l'introduzione del referendum nei confronti delle leggi. Con riferimento a quest'ultimo punto, può, anzi, senz'altro individuarsi nella [Costituzione del 1874](#) il passaggio da un sistema rappresentativo ad un peculiare sistema semidiretto.

Circa la distribuzione interna del potere, ricordiamo come l'assetto confederativo, nonostante la conservazione del nome, fosse stato abbandonato nel 1848 a favore di una federazione vera e propria: è, ora, la federazione stessa a mutare volto, acquisendo un peso maggiore nei confronti delle entità federate grazie all'incremento delle competenze e orientandosi allo stesso tempo con chiarezza verso una maggiore omogeneizzazione giuridica del sistema.

Le competenze federali come emergevano diffusamente nel [testo del 1848](#) e più particolarmente dall'art. 74, sono, dunque, implementate, ma con una tecnica nuova. Il catalogo delle competenze federali appare più asciutto, essendosi scelto di far rifluire le competenze materiali in altri luoghi del testo e di conservare nell'elenco quelle di carattere istituzionali: tra queste, compare, però un'inedita formula di apertura, con l'attribuzione delle potestà legislative e regolamentare al Parlamento federale nelle materie indicate dalla Costituzione stessa (art. 85, n. 2). Il meccanismo ovviamente non elimina il carattere residuale delle competenze cantonali, ma sembra rendere il riparto più fluido in quanto meno immediato. Tra le nuove competenze della Federazione, oltre quelle già indicate (in materia militare, di industria e commercio, e di matrimonio), si rinvengono quelle in materia di capacità civile e procedure fallimentari (art. 64), istruzione universitaria e superiore (art. 27), proprietà letteraria e artistica (art. 64), (art. 35: vengono però interdette le case da gioco) e ferrovie (art. 26).

21. L'apparato di governo della [Costituzione del 1874](#) rifletteva quasi alla lettera quello del 1848, basato com'era sul bicameralismo espresso da un Consiglio Nazionale (artt. 71-79) e dal Consiglio degli Stati, (artt. 80-83) considerati sezioni dell'unica Assemblea federale (art. 71).



Anche il sistema elettorale non era innovato, salvo la previsione della possibilità della legislazione federale di regolare essa direttamente in maniera uniforme l'elettorato attivo per il Consiglio Nazionale (art. 74).

Sulla competenza dell'Assemblea federale operante con i suoi due rampi in piena autonomia (per le deliberazioni parlamentari, l'iniziativa apparteneva collettivamente ai due Consigli e singolarmente ai loro componenti; anche i Cantoni avrebbero potuto esercitarla per corrispondenza) abbiamo già portato l'attenzione e vedremo tra poco il travaso delle attribuzioni giudiziarie a favore del Tribunale federale nel quadro di una più ampia attuazione del principio di separazione dei poteri.

Anche il governo non recava particolari innovazioni quanto alla formazione, alla struttura e alle competenze (artt. 95-104)

22. Nell'ambito dell'ampia revisione costituzionale del 1874, il Tribunale federale fu trasformato in una Corte permanente, dotata di adeguata autonomia, e competente ad amministrare la giustizia nelle materie di competenza federale (art. 106). L'organizzazione del Tribunale, il numero ed il trattamento dei suoi sono determinati dalla legge federale e all'Assemblea federale stessa spetta la nomina dei giudici (art. 107). Peraltro, non si fa più menzione nel testo del Pubblico ministero federale, presente, invece, nell'art. 107 della [Costituzione del 1848](#): segno della volontà di trasferire l'organo sotto l'egida dell'esecutivo (v. la legge sull'organizzazione giudiziaria del 27 giugno 1874). Per incidens, questa carica diventerà, più di un secolo dopo, famosa in Italia con la nomina della ticinese Carla Dal Ponte.

La ridetta legge sull'organizzazione giudiziaria del 1874 fissò, poi, in 9 membri effettivi e 9 supplenti il numero dei giudici (art. 1), e la durata della carica in 6 anni (art. 6). Il presidente e il Vicepresidente continuavano ad essere nominati dall'Assemblea federale per un biennio (art. 7). La sede del Tribunale fu posta a Losanna (si disse: per tenere l'organo lontano dai luoghi del potere e salvaguardare al possibile la sua indipendenza)

Le competenze dell'organo riguardavano principalmente il diritto civile (art. 110), il diritto penale (art. 112) e, per quanto qui più interessa, il diritto costituzionale (art. 113) (il diritto amministrativo permaneva nella competenza parlamentare e governativa: art. 113 della Costituzione e art. 59 della legge).

Le questioni da risolvere riguardavano più precisamente:

- i conflitti di giurisdizione tra le autorità federali e cantonali (sarebbe, però, spettato all'Assemblea federale giudicare i conflitti di competenza tra il Consiglio federale e il Tribunale);



- le controversie pubblicistiche tra Cantoni (ad es. le frontiere intercantionali);
- i ricorsi individuali (ma anche delle corporazioni secondo la legge) per violazione dei diritti costituzionali (federali, anche di rango legislativo, e cantonali), di concordati e convenzioni intercantionali e trattati internazionali.

Il controllo giurisdizionale in materia di diritto pubblico era stato, dunque, trasferito dal governo federale al Tribunale federale. Il Governo perdeva la sua competenza nei ricorsi giudiziari dei cittadini contro le leggi cantonali, mantenendo la sua funzione nella procedura di garanzia federale delle costituzioni cantonali.

La Costituzione, ripresa dalla legge, specificava che, nel giudicare nei casi sopra menzionati, il Tribunale avrebbe dovuto fare applicazione delle leggi e dei decreti di portata generale dell'Assemblea e rispettare i trattati internazionali.

23. Un cenno merita, infine, il sistema federale svizzero delle fonti (si fa questione qui solo di quelle autoritative e scritte) ricavabile dalla [Costituzione del 1874](#) (omettendosi, anche quindi, la considerazione di questo profilo nell'ambito delle Costituzioni cantonali).

Circa il rapporto reciproco tra queste fonti si tratta naturalmente di una ricostruzione formale, non potendosi escludere oscillazioni e sbavature determinate dalle situazioni di fatto e dall'inesistenza di un organico sistema di controllo sulla validità normativa.

Al vertice del sistema, fin dal 1848, si collocava, dunque, la Costituzione scritta (Preambolo, artt. 3, 6, 85, 102, 118, revisionabile in ogni tempo attraverso un'apposita procedura costituzionalmente prevista ed integrabile per via ordinaria: artt. da 118 a 121).

Si è già riferito come, tra le novità della [Costituzione del 1874](#), ci sia stata l'introduzione del referendum a carattere legislativo. Più precisamente l'art. 89, al secondo comma, statuiva che le leggi federali potevano essere adottate o respinte mediante referendum popolare, se vi fosse stata una richiesta in tal senso di almeno 30000 elettori o di 8 Cantoni (un uguale trattamento era riservato ai decreti federali di portata generale privi del carattere dell'urgenza). L'art. 90 affidava, quindi, ad una legge federale l'attuazione del disposto, che, infatti, si ebbe quasi immediatamente (legge del 17 giugno 1874). Non potrebbe, tuttavia, ragionarsi di leggi referendarie né a livello costituzionale né a livello ordinario, rilevando la votazione popolare a favore o contro un deliberato preesistente soprattutto come istituto di democrazia diretta.

A livello statale. la normazione primaria si esprimeva, pertanto, attraverso la legge parlamentare.



Il paradigma federale giustificava, poi, un potere legislativo in capo ai Cantoni, di rango sia “costituzionale” (artt. 5, 6, 102), sia ordinario, accompagnato, anche qui dalla competenza ad adottare ordinanze (art. 32) e regolamenti (art. 102).

Un'altra fonte a cui la [Costituzione del 1874](#) dedicava attenzione erano i trattati federali (artt. 8, 9, 29, 59, 85, 113) e i Trattati cantonali tra cantoni, (artt. 85, n. 5; 102, n. 7) e tra Cantoni e Stati stranieri (art. 9). Di Concordati, facevano, poi, menzione alcune disposizioni (artt. 102, 113)).

Come si vede, il sistema poggia fundamentalmente su un criterio di separazione delle competenze tra Confederazione e Cantoni: con una competenza nominata della prima (art. 84) e nominata/residuale dei secondi (la nominata, talvolta, circoscritta da limiti e dai controlli a livello federale).

Nell'ambito dell'ordinamento statale e di quello cantonale, le fonti sono poste gerarchicamente con al vertice, per i Cantoni, le corrispondenti Costituzioni cantonali.

Per la Confederazione, la Costituzione collocava accanto alla legge decreti e arrêts di competenza sempre bicamerale (art. 89): i primi di portata generale e, come visto, sottoponibili, a determinate condizioni, a referendum (potendosi estrapolare anche da questa circostanza il loro carattere primario); i secondi di portata più specifica ed esecutiva. Come atti di esecuzione, anche le misure adottate dal Consiglio federale (ordinanze governative) costituivano fonti giuridiche gravitanti nell'orbita amministrativa.

Fonti secondarie di rilievo costituzionale (anche qui, si veda in precedenza) caratterizzavano anche i singoli ordinamenti cantonali.

Circa i trattati confederali, sono riguardati particolarmente quelli di commercio, da portarsi, di norma, a coerenza con i principi in materia di esazione dei pedaggi (art. 29). Per quelli cantonali di portata internazionale, si esige la loro compatibilità con l'ordinamento della Confederazione e i diritti degli altri Cantoni (art. 9).

Come abbiamo visto, a parte ovviamente quella costituzionale, tutta la normativa primaria federale ed anche i trattati (secondo una prospettiva monista), fungono da parametro della legalità ordinamentale, anche cantonale, non costituendo mai, a loro volta, oggetto di controllo da parte del Tribunale federale in quanto prodotto indiretto o diretto (nel caso di sopravvenuto referendum) della volontà popolare.

Certo, questo sistema, sarà destinato a subire delle precisazioni e degli affinamenti specie in virtù delle applicazioni giurisprudenziali successive. Basti qui averne fatto un pur rapido cenno.



24. Come si è detto all'inizio, il [testo costituzionale del 1874](#) è rimasto in vigore per 125 anni, subendo, nel corso del tempo, 155 interventi di revisione; ma, poiché, esso ebbe a conservare fondamentalmente l'impianto costituzionale precedente, può anche dirsi che il [testo del 1848](#) abbia dispiegato i suoi effetti fino al 1° gennaio 2000, data di entrata in vigore della nuova Costituzione (P.C.).